



Città di Chioggia Città d'arte

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 91 IN SEDUTA DEL 3/5/2013

OGGETTO	<i>ATTRIBUZIONE AL SEGRETARIO GENERALE POTERI SOSTITUTIVI IN CASO DI INERZIA (AI SENSI ART. 1 D.L. 5/2012 CONVERTITO IN L. 35/2012 E MODIFICA ART. 2 L. 241/1990).</i>
----------------	--

Nell'anno duemilatredecim addì 3 del mese di maggio alle ore 09:30 nella Residenza Municipale, si è riunita la Giunta Comunale. Eseguito l'appello risulta:

			Presente	Assente
1	Casson Giuseppe	Presidente	X	
2	Salvagno Maurizio	Vice Presidente	X	
3	Giroto Narciso	Assessore		X
4	Vianello Silvia	Assessore	X	
5	Mantovan Mauro	Assessore	X	
6	Rossi Riccardo	Assessore	X	
7	Tiozzo Caenazzo Massimiliano	Assessore	X	
8	Cavallari Maria Cristina	Segretario	X	

Partecipa alla seduta il dott. Cavallari Maria Cristina Segretario del Comune

Il Sig. Casson Giuseppe nella sua qualità di Sindaco, assunta la presidenza e riconosciuta la validità della adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che la Pubblica Amministrazione ha il dovere di concludere il procedimento amministrativo mediante l'adozione di un provvedimento espresso entro il termine previsto dalla legge o dal regolamento, ovvero, laddove le disposizioni di legge o regolamentari non prevedono un termine diverso, entro trenta giorni;

Visto l'art. 1 del D. L. 5/2012 convertito con modifiche dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, che ha completamente innovato il comma 9 dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, introducendo tra l'altro, i commi 9bis, 9ter, 9quater e 9quinquies che recitano:

9. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo -- contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.

9bis. L'organo di governo individua, nell'ambito delle figure apicali dell'Amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente proposto all'ufficio o, in mancanza, al funzionario di più elevato livello presente nell'Amministrazione.

9ter. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il privato può rivolgersi al responsabile di cui al comma 9 bis perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.

9quater. Il responsabile individuato ai sensi del comma 9bis, entro il 30 gennaio di ogni anno comunica all'organo di governo i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, per i quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsto dalla legge o dai regolamenti. Le Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente comma, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

9quinquies. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte è espressamente indicato il termine previsto dalla legge o dai regolamenti di cui all'art. 2 e quello effettivamente impiegato.

Rilevato che le disposizioni anzidette non si applicano nei procedimenti tributari e giochi pubblici, giusto il comma 2 dell'art. 1 del D. L. 5/2012;

Richiamata la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 4 del 10 maggio 2012 diretta a tutte le Pubbliche Amministrazioni dalla quale, tra le altre misure da adottare sul piano operativo, si evince l'importanza dell'individuazione da parte dell'organo di governo di un solo soggetto al quale attribuire i poteri sostitutivi che assicuri all'Ente "...la cognizione di tutti i casi in cui non è stato rispettato la tempistica prevista per chiudere i singoli procedimenti, evitando la frammentazione delle notizie", soggetto al quale spetta l'onere di comunicare quelle stesse notizie alla Giunta "...entro il 30 gennaio di ogni anno...";

Visto l'art. 97, comma 4 del T.U. degli Enti Locali in virtù del quale "Il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività", così come ribadito anche dal Consiglio di Stato per il quale "...tale organo (...) è chiamato (...) all'espletamento dei compiti di supervisione sull'attività dirigenziale e di armonizzazione della stessa in vista del conseguimento delle finalità di economia, efficienza e correttezza dell'azione amministrativa "(Cons. Stato, Sez. V, 15.09.2006, n. 5625);

Ritenuto pertanto necessario ai sensi della citata normativa e dottrina, di attribuire al Segretario Generale dell'Ente, il potere sostitutivo in caso di inerzia accertata e prolungata dei Dirigenti, individuando nello stesso il soggetto al quale i cittadini possono rivolgersi per la conclusione del procedimento;

Dato atto che l'adozione della presente deliberazione non determina maggiori oneri a carico del Bilancio comunale e, pertanto, non necessita di parere di regolarità contabile;

Visto e preso atto del parere favorevole espresso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, del Segretario Generale, in ordine alla regolarità tecnica, agli atti nell'archivio informatico dell'ente;

A voti unanimi, espressi ed accertati nei modi di legge;

DELIBERA

Per le considerazioni di cui alla parte motiva:

- 1) di attribuire in capo al Segretario Generale i poteri sostitutivi in caso di inerzia dei Dirigenti dell'Ente ai sensi dell'art. 2 comma 9bis della L. 241/1990 come modificato dall'art. 1 del D. L. 5/2012 convertito con modifiche dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;
- 2) di dare atto che, nel caso di accertata e prolungata inerzia nei procedimenti da parte dei Responsabili dei Servizi, i cittadini potranno rivolgersi al Segretario Generale perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso gli uffici e servizi competenti;
- 3) di informare i Dirigenti di tale designazione, affinché in ogni comunicazione relativa ai procedimenti in corso venga indicata la funzione sostitutiva del Segretario Generale, con i relativi recapiti istituzionali;
- 4) di disciplinare le modalità dell'intervento sostitutivo stabilendo che:
 - 1) Le richieste di intervento sostitutivo ex art. 2, comma 9 ter della Legge 241/90 devono essere indirizzate al Segretario Generale dell'Ente ed inoltrate in forma cartacea ovvero a mezzo p.e.c. agli indirizzi resi noti sul sito web del Comune di Chioggia.
 - 2) Il Segretario Generale, previa verifica della regolarità formale dell'istanza, procede direttamente oppure, se del caso, inoltra la stessa al Dirigente cui si contesta l'inerzia assegnando un termine, non superiore a 48 ore, per la trasmissione del fascicolo, completo di ogni documentazione e corredato da relazione esplicativa sullo stato del procedimento e sulle ragioni che non ne hanno consentito la conclusione nei termini assegnati; con la medesima relazione il Dirigente del servizio evidenzia l'effettivo maturarsi delle condizioni per l'esercizio del potere sostitutivo;
 - 3) Entro 48 ore dalla ricezione del fascicolo il Segretario Generale verifica la legittimazione della richiesta dell'intervento sostitutivo da parte del richiedente, dandone formale comunicazione al Dirigente del servizio inadempiente, al Sindaco, agli organi interni di valutazione e controllo oltre che al cittadino interessato.
 - 4) Con tale comunicazione, in caso di ammissibilità dell'intervento sostitutivo richiesto, sono sospese le competenze gestionali in capo al Dirigente del servizio inadempiente per essere assunte dal Segretario Generale; dalla data della comunicazione decorrono i termini di conclusione del procedimento in misura pari alla metà di quelli originariamente previsti;
 - 5) Il Segretario Generale assume ogni potere istruttorio, gestionale e decisionale relativo al procedimento con facoltà di avvalersi degli uffici per ogni incombente istruttorio, di acquisire dati e notizie, di richiedere pareri e valutazioni tecniche, di promuovere conferenze dei servizi per l'acquisizione di assensi, nulla osta o pareri di altre amministrazioni eventualmente coinvolte nel procedimento;

- 6) In alternativa a quanto previsto al precedente punto e), in caso di procedimenti richiedenti competenze e conoscenze specialistiche non sostituibili con apporti istruttori, il Segretario Generale può delegare l'adozione del provvedimento conclusivo del procedimento ad altro Dirigente senza maggiori oneri per l'Ente;
 - 7) La conclusione del procedimento è comunicata all'interessato nei tempi prescritti e con le formalità di rito. La stessa comunicazione è trasmessa al responsabile sostituito, al Sindaco e agli organi interni di valutazione e controllo;
 - 8) Il Segretario Generale trasmette alla Giunta e agli organi interni di valutazione e controllo, entro il 30 gennaio di ogni anno, la relazione sull'attività condotta nell'esercizio del potere sostitutivo dell'anno precedente, ai sensi e con le modalità previste dal comma 9/quarter dell'art. 2 della L. 241/90.
- 5) di trasmettere copia della presente deliberazione, adempiuti gli obblighi di pubblicazione, al Segretario Generale, ai Dirigenti e all'Ufficio Personale per l'acquisizione a fascicolo;
- 6) di dare adeguata informazione del contenuto del presente atto sul sito internet del Comune *nell'ambito alla Sezione "Operazione Trasparenza"*.

Con successiva e separata votazione;

A voti unanimi, espressi ed accertati nelle forme di legge,

DELIBERA

di dichiarare la presente immediatamente seguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000 .

Letto approvato e sottoscritto.

IL Segretario
Cavallari Maria Cristina
FIRMATO DIGITALMENTE

IL Sindaco
Casson Giuseppe
FIRMATO DIGITALMENTE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune ai sensi dell'art. 32, della legge 18.06.2009, n. 69 e s.m.i il giorno 23/05/2013 ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Il Funzionario Delegato attesta che le firme digitali del presente documento sono agli atti della procedura e sono state apposte ai sensi del codice dell'amministrazione digitale.

Addì 18/06/2013

IL FUNZIONARIO DELEGATO

FIRMATO DIGITALMENTE

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che la Pubblica Amministrazione ha il dovere di concludere il procedimento amministrativo mediante l'adozione di un provvedimento espresso entro il termine previsto dalla legge o dal regolamento, ovvero, laddove le disposizioni di legge o regolamentari non prevedono un termine diverso, entro trenta giorni;

Visto l'art. 1 del D. L. 5/2012 convertito con modifiche dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, che ha completamente innovato il comma 9 dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, introducendo tra l'altro, i commi 9bis, 9ter, 9quater e 9quinquies che recitano:

9. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo — contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.

9bis. L'organo di governo individua, nell'ambito delle figure apicali dell'Amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente proposto all'ufficio o, in mancanza, al funzionario di più elevato livello presente nell'Amministrazione.

9ter. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il privato può rivolgersi al responsabile di cui al comma 9 bis perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.

9quater. Il responsabile individuato ai sensi del comma 9bis, entro il 30 gennaio di ogni anno comunica all'organo di governo i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, per i quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsto dalla legge o dai regolamenti. Le Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente comma, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

9quinquies. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte è espressamente indicato il termine previsto dalla legge o dai regolamenti di cui all'art. 2 e quello effettivamente impiegato.

Rilevato che le disposizioni anzidette non si applicano nei procedimenti tributari e giochi pubblici, giusto il comma 2 dell'art. 1 del D. L. 5/2012;

Richiamata la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 4 del 10 maggio 2012 diretta a tutte le Pubbliche Amministrazioni dalla quale, tra le altre misure da adottare sul piano operativo, si evince l'importanza dell'individuazione da parte dell'organo di governo di un solo soggetto al quale attribuire i poteri sostitutivi che assicuri all'Ente "...la cognizione di tutti i casi in cui non è stato rispettato la tempistica prevista per chiudere i singoli procedimenti, evitando la frammentazione delle notizie", soggetto al quale spetta l'onere di comunicare quelle stesse notizie alla Giunta "...entro il 30 gennaio di ogni anno...";

Visto l'art. 97, comma 4 del T.U. degli Enti Locali in virtù del quale "Il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività", così come ribadito anche dal Consiglio di Stato per il quale "...tale organo (...) è chiamato (...) all'espletamento dei compiti di supervisione sull'attività dirigenziale e di armonizzazione della stessa in vista del conseguimento delle finalità di economia, efficienza e correttezza dell'azione amministrativa "(Cons. Stato, Sez. V, 15.09.2006,n. 5625);

Ritenuto pertanto necessario ai sensi della citata normativa e dottrina, di attribuire al Segretario Generale dell'Ente, il potere sostitutivo in caso di inerzia accertata e prolungata dei Dirigenti, individuando nello stesso il soggetto al quale i cittadini possono rivolgersi per la conclusione del procedimento;

Dato atto che l'adozione della presente deliberazione non determina maggiori oneri a carico del Bilancio comunale e, pertanto, non necessita di parere di regolarità contabile;

Visto e preso atto del parere favorevole espresso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, del Segretario Generale, in ordine alla regolarità tecnica;

(A voti unanimi, espressi ed accertati nei modi di legge;)

DELIBERA

Per le considerazioni di cui alla parte motiva:

1) di attribuire in capo al Segretario Generale i poteri sostitutivi in caso di inerzia dei Dirigenti dell'Ente ai sensi dell'art. 2 comma 9bis della L. 241/1990 come modificato dall'art. 1 del D.L. 5/2012 convertito con modifiche dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;

2) di dare atto che, nel caso di accertata e prolungata inerzia nei procedimenti da parte dei Responsabili dei Servizi, i cittadini potranno rivolgersi al Segretario Generale perché, entro un termine pari alla metà di quello

originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso gli uffici e servizi competenti;

3) di informare i Dirigenti di tale designazione, affinché in ogni comunicazione relativa ai procedimenti in corso venga indicata la funzione sostitutiva del Segretario Generale, con i relativi recapiti istituzionali;

4) di disciplinare le modalità dell'intervento sostitutivo stabilendo che:

a) Le richieste di intervento sostitutivo ex art. 2, comma 9 ter della Legge 241/90 devono essere indirizzate al Segretario Generale dell'Ente ed inoltrate in forma cartacea ovvero a mezzo p.e.c. agli indirizzi resi noti sul sito web del Comune di Chioggia.

b) Il Segretario generale, previa verifica della regolarità formale dell'istanza, procede direttamente oppure, se del caso, inoltra la stessa al Dirigente cui si contesta l'inerzia assegnando un termine, non superiore a 48 ore, per la trasmissione del fascicolo, completo di ogni documentazione e corredato da relazione esplicativa sullo stato del procedimento e sulle ragioni che non ne hanno consentito la conclusione nei termini assegnati; con la medesima relazione il Dirigente del servizio evidenzia l'effettivo maturarsi delle condizioni per l'esercizio del potere sostitutivo;

c) Entro 48 ore dalla ricezione del fascicolo il Segretario Generale verifica la legittimazione della richiesta dell'intervento sostitutivo da parte del richiedente, dandone formale comunicazione al Dirigente del servizio inadempiente, al Sindaco, agli organi interni di valutazione e controllo oltre che al cittadino interessato.

d) Con tale comunicazione, in caso di ammissibilità dell'intervento sostitutivo richiesto, sono sospese le competenze gestionali in capo al Dirigente del servizio inadempiente per essere assunte dal Segretario Generale; dalla data della comunicazione decorrono i termini di conclusione del procedimento in misura pari alla metà di quelli originariamente previsti;

e) Il Segretario generale assume ogni potere istruttorio, gestionale e decisionale relativo al procedimento con facoltà di avvalersi degli uffici per ogni incombenza istruttorio, di acquisire dati e notizie, di richiedere pareri e valutazioni tecniche, di promuovere conferenze dei servizi per l'acquisizione di assensi, nulla osta o pareri di altre amministrazioni eventualmente coinvolte nel procedimento;

f) In alternativa a quanto previsto al precedente punto e), in caso di procedimenti richiedenti competenze e conoscenze specialistiche non sostituibili con apporti istruttori, il Segretario Generale può delegare l'adozione del provvedimento conclusivo del procedimento ad altro Dirigente senza maggiori oneri per l'Ente;

g) La conclusione del procedimento è comunicata all'interessato nei tempi prescritti e con le formalità di rito. La stessa comunicazione è trasmessa al

responsabile sostituito, al Sindaco e agli organi interni di valutazione e controllo;

h) Il Segretario generale trasmette alla Giunta e agli organi interni di valutazione e controllo, entro il 30 gennaio di ogni anno, la relazione sull'attività condotta nell'esercizio del potere sostitutivo dell'anno precedente, ai sensi e con le modalità previste dal comma 9/quarter dell'art. 2 della L. 241/90.

5) di trasmettere copia della presente deliberazione, adempiuti gli obblighi di pubblicazione, al Segretario Generale, ai Dirigenti e all'Ufficio Personale, per l'acquisizione a fascicolo;

6) di dare adeguata informazione del contenuto del presente atto sul sito internet del Comune nell'ambito alla Sezione "Operazione Trasparenza".

Con successiva e separata votazione;

A voti unanimi, espressi ed accertati nelle forme di legge,

D E L I B E R A

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere FAVOREVOLE ai sensi dell'art.49 del D. Lgs.18.08.2000, n.267.

30/04/2013

Il Dirigente Segreteria / Direzione Generale
(Maria Cristina Cavallari)
FIRMATO DIGITALMENTE